

DELIBERA N. 3/2019

ISTITUTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

IL CONSIGLIO

NELLA sua riunione di Consiglio del 11 febbraio 2019, tenutasi a Roma, presso la sede di via del Seminario, 76;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", che, al Capo VII, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (di seguito "UPB");

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio;

VISTO il regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio;

VISTO il d.lgs. del 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 16bis, 17, 20, 22 e 28 concernenti l'astensione obbligatoria per maternità e il congedo di paternità, e gli articoli 32, 33, 34, 39 e 47, concernenti il congedo parentale, il suo prolungamento, la regolamentazione dei riposi giornalieri e il congedo per malattia del figlio;

TENUTO CONTO che la predetta legge stabilisce all'art. 1, comma 2, che sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione interna;

VISTE le disposizioni vigenti nelle diverse amministrazioni pubbliche;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e, in particolare, l'art. 44 "Congedi dei genitori";

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018 che, con riferimento alla disciplina degli istituti a tutela della maternità e paternità, richiama le disposizioni dei contratti collettivi nazionali precedenti e, in particolare, gli articoli 9 e 23 dei CCNL del 2002 e del 2008;

RITENUTO necessario adeguare la disciplina dei principali istituti a tutela della genitorialità applicabili al personale in servizio presso l'UPB alla luce delle predette disposizioni, con l'obiettivo di renderla omogenea a quella vigente per i dipendenti in servizio presso altre amministrazioni pubbliche;

Su proposta del Presidente

DELIBERA

Art. 1
(Rinvio)

1. Al personale in servizio presso l'Ufficio parlamentare di bilancio si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità contenute, in particolare, nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Art. 2
(Congedi maternità e paternità)

1. Nel periodo di congedo per maternità e paternità di cui agli art. 16, 17 e 28 del predetto decreto legislativo, al personale spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, dell'eventuale indennità di funzione, nonché il premio di risultato in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente.

Art. 3
(Congedi parentali)

1. Nell'ambito dei congedi parentali di cui all'art. 32 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per le lavoratrici o in alternativa per i lavoratori, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati e dell'eventuale indennità di funzione, nonché il premio di risultato in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente.
2. L'Ufficio del Direttore generale definisce le modalità di fruizione, sia giornaliera che su base oraria, dei predetti permessi.

Art. 4
(Congedo per malattia dei figli)

1. Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al precedente art. 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi di malattia certificata del figlio, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, computati complessivamente per entrambi i genitori.
2. I predetti periodi di assenza, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Roma, 11 febbraio 2019

Il Presidente
Prof. Giuseppe Pisauro

